

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Quale fedeltà alle leggi e alla Costituzione? Richiesta di risposte complete

Mi riferisco alla vostra risposta del 21 giugno 2005 (no. 3077) relativa alla mia interrogazione parlamentare *“Quale fedeltà alle leggi e alla Costituzione?”* del 22 aprile 2005.

Preso atto delle considerazioni generiche ivi espresse dal Consiglio di Stato, rilevo come alle mie cinque domande della citata interrogazione non sia stata data una risposta completa ed esauriente.

Nella parte iniziale della sua risposta, il Consiglio di Stato si limita infatti a descrivere la situazione attualmente in vigore nell'ambito dell'assunzione della carica pubblica a livello di Consiglio di Stato e di Municipio, di Gran Consiglio e di Consiglio comunale, nonché di Consiglio nazionale e di Consiglio agli Stati.

Successivamente, il Consiglio di Stato si premunisce di affermare come, a suo giudizio, *“le norme cantonali sulla dichiarazione di fedeltà siano ammissibili e rispettose dei diritti costituzionali”*, senza minimamente fornire delle spiegazioni relative alle perplessità sollevate dall'interrogante (vedi domande 1 e 2 della citata interrogazione).

Infine, la risposta del Consiglio di Stato conclude a favore della formula attualmente in vigore, nuovamente senza addurre nessuna argomentazione e nessun approfondimento di ordine etico o filosofico.

Mi preme allora rammentare che alla domanda 1 della mia precedente interrogazione parlamentare ponevo l'accento sulle **“ragioni filosofiche, etiche e politiche”** alla base di tale dichiarazione di fedeltà (vedi domanda 1). In essa chiedevo anche una precisazione sulle ragioni per le quali *“l'elezione democratica di un cittadino non è ritenuta valida dalle Autorità cantonali fintanto che lo stesso non dichiara pubblicamente fedeltà alle leggi e alla costituzione”*. A queste precise domande non è data alcuna risposta nello scritto del Consiglio di Stato del 21 giugno 2005, se non mediante un vago riferimento ad una *“premessa di ordine formale”* (ndr: cosa significa?), ma sempre senza un'indicazione precisa dal significato etico e filosofico. Il Consiglio di Stato scrive infatti: *“La dichiarazione di fedeltà (...) rappresenta la premessa di ordine formale affinché il nuovo eletto possa svolgere in seno all'esecutivo o al legislativo le funzioni connesse alla carica alla quale è assunto per volontà popolare”*. In tale affermazione non si risponde al *“perché”* l'eletto non potrebbe svolgere le sue funzioni pubbliche senza tale dichiarazione di fedeltà.

Alla domanda 2 veniva invece sollevato il tema della **“discriminazione a livello di coscienza”** che verrebbe determinato dal valore assolutistico di tale dichiarazione di fedeltà alle leggi e alla costituzione. Anche su questo aspetto la risposta del Consiglio di Stato evita ogni approfondimento.

Con la domanda 3 indicavo due casi concreti di dichiarazione di fedeltà avvenuta al di fuori della *“formula prevista dalla procedura in vigore”*: quella dell'allora Consigliere di Stato **Alex Pedrazzini** e quella dell'attuale Consigliere comunale **Dante Davide Scolari**. Mediante questa domanda, chiedevo se tali formule erano da ritenere nulle o valide. Mi attendevo una risposta o affermativa o negativa. Purtroppo, il Consiglio di Stato ha evitato di dare una risposta anche a questo quesito.

Il Consiglio di Stato non ha neppure risposto alla domanda 4, con la quale intendevo accertarmi se il Consiglio di Stato era consapevole che *“da parte di molti eletti tale dichiarazione di fedeltà è sottoscritta senza un vero convincimento”*. In questa domanda non chiedevo una conferma del fatto che l'atto dell'assunzione della carica pubblica non deve essere *“ridotto ad una semplice e fredda formalità di <apposizione> di una firma su un attestato”*; la domanda era unicamente intesa a verificare il grado di consapevolezza del Consiglio di Stato in riferimento allo scarso convincimento di molti politici sul significato dell'atto di dichiarazione di fedeltà.

In un certo senso, la risposta del Consiglio di Stato è completa soltanto in riferimento alla domanda 5, mediante la quale chiedevo di sapere quale fosse la preferenza del Consiglio di Stato in merito alle formule richieste per l'assunzione di una carica pubblica.

Precisato ciò, è mia intenzione riproporre al Consiglio di Stato gli stessi quesiti della precedente interrogazione, con preghiera di voler rispondere separatamente ad ogni domanda onde evitare il rischio di risposte generiche.

Mi preme osservare che l'interrogazione parlamentare assume un'importanza rilevante nell'ambito della verifica dell'attività svolta dall'Esecutivo cantonale e nell'ambito della verifica dei suoi apprezzamenti. L'interrogazione parlamentare è garantita dalla legge e per questa ragione non solo è importante che si risponda all'atto parlamentare, ma è altresì importante che l'Esecutivo cerchi di rispondere ad esso in modo corretto, vero e completo.

Segnalo infine di aver voluto sentire il Consigliere comunale Scolari, la cui dichiarazione di fedeltà *“senza crederci”* ha ispirato questa mia interrogazione parlamentare. Egli mi ha fatto sapere che il suo atto è stato apprezzato da molti politici cantonali, di tutti gli schieramenti politici: deputati, sindaci, municipali, consiglieri comunali e semplici cittadini.

Ciò significa che il problema sollevato dalla mia interrogazione parlamentare dovrebbe essere affrontato con maggiore precisione e con un approfondimento politico-filosofico più adeguato.

Con questa nuova interrogazione parlamentare, ripropongo le domande già poste nella precedente interrogazione. Invito il Consiglio di Stato a voler fornire cinque risposte complete, separate e concise. Alle stesse, ne aggiungo altre due (domande 6 e 7).

- 1) Per quali ragioni filosofiche, etiche o politiche l'elezione democratica di un cittadino non è ritenuta valida dalle Autorità cantonali fintanto che lo stesso non dichiara pubblicamente fedeltà alle leggi e alla costituzione? In altre parole, non si ritiene che la procedura attualmente in vigore nell'ambito dell'assunzione di una carica pubblica limiti arbitrariamente il volere espresso dal popolo, il quale svolgendo il proprio dovere di elettore dovrebbe essere il primo e l'unico garante della credibilità dell'eletto? (cfr. artt. 16 e 34 della Costituzione federale)
- 2) Non si ritiene che l'assunzione di una carica pubblica mediante la dichiarazione di fedeltà alle leggi e alla costituzione può rivelarsi discriminatoria a livello di coscienza, visto che a un livello etico la legge non può assumere un valore assolutistico e pretendere di essere superiore alla coscienza della persona? (cfr. 15 della Costituzione federale)
- 3) Si ritiene valida oppure no una dichiarazione di fedeltà alle leggi e alla costituzione che non ottemperi scrupolosamente alla formula prevista dalla procedura in vigore (vedi caso del Consigliere di Stato on. Alex Pedrazzini) oppure che viene espressa senza alcun convincimento (vedi caso del consigliere comunale sig. Dante Davide Scolari)?
- 4) Non si è dell'avviso che la formula attualmente in vigore sia il retaggio di una tradizione politica che non ha più ragion d'essere? Non si ritiene che da parte di molti eletti tale dichiarazione di fedeltà è sottoscritta senza un vero convincimento e senza determinare un coinvolgimento supplementare a livello di impegno, anche se questo aspetto è stato finora denunciato solo dal sig. Scolari?

- 5) Non ritiene il Consiglio di Stato che sia preferibile modificare tale formula adottando una procedura simile a quella in uso a livello di Magistratura nell'assunzione di testimonianze o a livello bancario nella responsabilizzazione dei clienti di fronte ad operazioni borsistiche a rischio? Altrimenti detto, per l'assunzione di una carica pubblica non si ritiene preferibile la sottoscrizione di una formula dal seguente tenore: *"La rendiamo attento, sig. consigliere comunale / municipale / deputato / consigliere di Stato, che l'assunzione di tale carica implica un impegno coscienzioso e che la violazione dei doveri richiesti a tale carica può comportare l'adozione di gravi sanzioni a suo carico"*? Ad una formula di dichiarazione (sincera o ipocrita) non è forse preferibile una semplice formula di ammonimento o avvertimento, e magari - perché no? - di augurio e di ringraziamento per l'impegno che si sta assumendo?

Domande aggiuntive:

- 6) Con riferimento alle diverse motivazioni addotte dal Consigliere comunale Dante Davide Scolari a spiegazione della sua personale dichiarazione di fedeltà "senza crederci", vi è pure quella della "discriminazione fra coloro che operano secondo coscienza e fedeltà alle leggi e coloro che, venendo meno alla fedeltà promessa, violano le leggi e la costituzione". Egli scrive: *"Ciò è particolarmente evidente e grave se si considera che alla persona che, per motivi diversi, dovesse rinunciare a sottoscrivere la citata dichiarazione di fedeltà non è consentito di assumere una carica pubblica, mentre la legge non prevede la degradazione dalla carica (ma unicamente il ricorso a sanzioni alternative) verso chi agisce contro le leggi e la costituzione, pur avendo dichiarato fedeltà alle stesse"*. In base a questa argomentazione, il Consiglio di Stato non ritiene che tale dichiarazione di fedeltà alle leggi e alla costituzione può rilevarsi discriminatoria fra chi la assume violando le leggi e chi non dovesse assumerla e che per questa sola ragione viene / verrebbe privato dell'assunzione della carica? Si chiede una risposta argomentata.
- 7) Non ritiene il Consiglio di Stato che in principio, nel rispondere ad interrogazioni parlamentari, si dovrebbe rispondere in modo separato alle diverse domande poste dall'interrogante, nel rispetto dell'interrogante (il quale, di norma, sceglie di distinguerle proprio per avere delle risposte distinte)?
8. Non pensa il Consiglio di Stato che, rispondendo palesemente in modo evasivo alle interrogazioni, e per una gran parte di esse inopportuna oltre i tempi previsti, venga violata l'art. 135 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, e per giunta viene meno all'atto di fedeltà alla Legge e alla Costituzione firmato anche da tutti i Consiglieri di Stato?

NB: Ci tengo a sottolineare che l'interrogazione parlamentare è un atto di un membro o più membri del Gran Consiglio che l'Esecutivo è in principio tenuto ad evadere, a prescindere dalle sue valutazioni di ordine ideologico, nel rispetto dei termini di legge. Faccio pure notare che, al 25 giugno 2005, in base ai dati in mio possesso, risultano ancora inevase 167 interrogazioni, di cui alcune risalenti a parecchi anni fa, come appare dalla tabellina che segue:

1995	6
1996	17
1997	3
1998	5
1999	2
2000	5
2001	12
2002	24
2003	20
2004	39
2005	34